REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **NOVARA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**MARTELLI**	**LUIGI**	**Presidente**
☐	**SEMINARA**	**ALFIO**	**Relatore**
☐	**MIETTO**	**MASSIMO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 454/08
UDIENZA DEL
21/05/2009 ore 09:00
SENTENZA
N° 48/09

PRONUNCIATA IL:
21-5-2009
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
10-6-2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario
Luisa Fres

- sul ricorso n° 454/08
  depositato il 24/10/2008

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO I.V.A. 2006
  contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARONA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

RICHIESTE delle PARTI

Per i ricorrenti

in via principale l'annullamento dell'atto di rifiuto Prot. n° 2008/12501 del 4 Settembre 2008 e la condanna all'Amministrazione Finanziaria del rimborso IVA anno 2006 di euro 5.654,00 oltre gli interessi di legge;

in via subordinata nominare un Consulente Tecnico per determinare il valore normale dei beni destinati all'autoconsumo e di conseguenza "l'importo del rimborso spettante".

Per la resistente Agenzia delle Entrate- Ufficio di ARONA: il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e fatto

Con ricorso presentato, mediante raccomandata spedita il 10 Ottobre 2008, all'Agenzia delle Entrate-UFFICIO di ARONA e depositato presso la segreteria di questa Commissione in data 24 Ottobre 2008 con registrazione al n°454/08 i sigg. (in qualità di coniuge di i), e (costoro in qualità di figli eredi di) impugnavano l'atto di rifiuto Prot. n°2008/12501 emesso il 4 Settembre 2008 e notificato il 9 Settembre 2008, relativo all'istanza di rimborso IVA anno 2006 per la somma di Euro 5.654,00.

I ricorrenti in data 24 Maggio 2007, a seguito della cessazione al 31 Dicembre 2006 dell'attività (codice 45211) di e del suo successivo decesso avvenuto il 5 Marzo 2007, avevano presentato istanza di rimborso IVA anno 2006 per Euro 5.654,00 a fronte di un credito d'imposta di Euro 7.197,00 segnato al punto VR3 del modello VR/2007.

Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di ARONA aveva negato il rimborso della somma richiesta di Euro 5.654,00, in quanto nel registro dei beni ammortizzabili e delle fatture registrate nel 2006 non risultavano emesse fatture di cessioni a terzi di beni strumentali né autofatture a titolo di autoconsumo,

I ricorrenti ritenevano che il provvedimento di diniego fosse illegittimo "per carenza di motivazione e difetto di prova" dato che non indicava i beni sui quali sarebbe stata evasa l'IVA né il valore normale di tali beni.

In data 4 Dicembre 2008 l'Ufficio di ARONA si costituiva ritualmente in giudizio depositando le proprie controdeduzioni.

Nelle controdeduzioni l'Ufficio faceva presente che dal Registro cespiti ammortizzabili risultavano al 31 Dicembre 2006 (data cessazione attività) diversi beni, tra cui due autoveicoli acquistati nel 2001 e nel 2004, ma che tali beni nell'anno 2006 "non risultano ceduti a terzi, né per gli stessi il contribuente ha emesso, alla chiusura della ditta, autofattura, che ovviamente, risultando anch'essa afferente una vendita, avrebbe determinato un'Iva a debito che, a sua volta, avrebbe concorso con quella dichiarata".

L'Ufficio faceva presente che non poteva indicare i beni sui quali sarebbe sottratta l'Iva, dato che "tutti i beni risultano ancora in possesso alla data di cessione dell'attività".

L'Ufficio faceva rilevare, pure, che l'eventuale determinazione del valore normale dei beni oggetto di cessione, anche se originata da cessazione dell'attività, costituiva oggetto di accertamento ex art. 30 D.P.R. 600/73 e 54 DPR. 633/72 "entro i termini di cui agli articoli 43 DPR 600/73 e 57 DPR/72 ed esula dal rimborso di cui alla presente contestazione, che prevede esclusivamente la verifica dell'osservanza dei presupposti formali di rimborsabilità".

Nell'adunanza del 21 Maggio 2009, in camera di consiglio, il relatore esponeva i termini della controversia.

Il Presidente redigeva e firmava il dispositivo, dopo l'assunzione della deliberazione.

Motivi della decisione

La Commissione, rileva che la "causa petendi" del ricorso è la carenza di motivazione dato che l'Ufficio nel provvedimento di diniego non ha indicato i beni sui quali è stata evasa l'IVA ed il loro valore normale.

La Commissione rileva che il provvedimento Prot. 2008/12501 impugnato dichiara non "legittima l'erogazione di un rimborso carente del presupposto".

Dal testo del suddetto provvedimento si evince che il rimborso sarebbe carente del presupposto, richiesto dall'art. 30 DPR 633/72, della superiore cifra costituita dall'ammontare detraibile aumentata dalle somme versate, rispetto alla cifra dell'imposta, in quanto il valore dei beni oggetto di presunti cessioni a terzi o di autoconsumo non ha concorso a determinare il totale IVA a credito del rigo VL39 della dichiarazione.

La Commissione osserva che il comma 1 dell'art.1 del DPR 10 Novembre 1997 n° 443 recita "L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante".

La Commissione, pertanto, rileva che, nel caso di provvedimento di negazione di rimborso che comporterebbe sempre un credito a favore del contribuente, l'Agenzia deve motivare come è stato determinato il credito spettante.

La Commissione, dato l'obbligo di legge di indicare nel provvedimento di diniego il credito spettante, ritiene che l'Agenzia delle Entrate in caso di non determinazione di tale credito, deve motivare la sua mancata verifica, dimostrando l'azzeramento di quello richiesto o addirittura l'esistenza di un debito d'imposta.

La Commissione, constatato che l'Ufficio di Arona ha negato rimborso richiesto e non ha indicato il credito spettante, ritiene che nel provvedimento di diniego dovevano essere precisati i presupposti di fatto che hanno determinato l'azzeramento della cifra richiesta o il debito d'imposta.

La Commissione ritiene insufficiente la motivazione indicata nel provvedimento, consistente solo sul fatto generico che "non risultano essere registrate fatture per cessioni dei beni strumentali né autofatture a titolo di autoconsumo" in quanto la motivazione doveva consentire la dimostrazione,

mediante indicazione di fatti precisi, dell'azzeramento del credito richiesto oppure dell'esistenza di un debito d'imposta.

Per le considerazioni sopra esposte la Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso, in quanto il provvedimento di diniego è stato assunto in violazione dell'art. 7 della Legge 27 Luglio 2000 n° 212.

La Commissione ritiene, pure, che esistono giusti motivi per compensare le spese.

La Commissione visto l'art. 35 del D.Lgs. 546/1992;

P.Q.M

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Novara il 21 Maggio 2009

Il Presidente

Il Relatore

È COPIA AUTENTICA
e consta di n. 5 pagine
Novara, 19-6-2009

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00002878 00006806 WDKV8D01
00008975 19/06/2009 10:34:20
0001-00009 3DF3CAAD1084E828
IDENTIFICATIVO : 01081453423652
0 1 08 145342 365 2

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00002878 00006806 WDKV8D01
00008976 19/06/2009 10:34:25
0001-00009 8D601F2378557694
IDENTIFICATIVO : 01081453423641
0 1 08 145342 364 1